

N. R.G. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA**

Sezione Lavoro LAVORO

nella persona del Giudice unico, dott. Alessandro Gatani
ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nella controversia civile iscritta al n. [REDACTED] avente ad oggetto vertente

TRA

[REDACTED] rappresentate e difese dall'avv. Bonetti Michele giusta procura in
atti.

RICORRENTE

E

M.L.U.R. (C.F. 80185250588), con il patrocinio dell'avv. SCIORTINO VINCENZA e dell'avv. [REDACTED],
elettivamente domiciliato in VIA LEGNANO 34 04100 LATINA presso il difensore avv. SCIORTINO
VINCENZA

RESISTENTE

OGGETTO: avviamento obbligatorio

FATTO E DIRITTO

- Con ricorso depositato in data 20/6/2014 parte ricorrente adiva questo giudice del lavoro al fine di veder riconosciuto il diritto delle odierne parti ricorrenti ad ottenere la l' inserimento della ricorrente nella terza fascia delle Graduatorie ad esaurimento (GAE) delle graduatorie dell'ambito territoriale della provincia di Latina, per il possesso del diploma magistrale con valore abilitante su posto comune della scuola dell'infanzia e della scuola primaria a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 con la quale è stato annullato il D.M. 235/14 nella parte in cui non consentiva, ai docenti in possesso del titolo abilitante di Diploma Magistrale

conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.

Validamente acquisiti doveva ritenersi la documentazione prodotta dalla ricorrente e comprovanti la propria posizione giuridica, non essendo in alcun modo oggetto di contestazione di parte resistente (titolo scolastico recante Diploma Magistrale conseguito entro l'anno 2000\01; richiesta di inserimento nella GAE mediante racc. A/R ai sensi di quanto disposto dal D.M. n. 235 del 2014 che prevedeva l'aggiornamento delle GAE);

- letta la sentenza del Consiglio di Stato n. 01973/2015 questo giudice osserva:

preliminarmente occorre rilevare la sussistenza della propria giurisdizione giacché in tema di graduatorie permanenti del personale docente della scuola vengono in gioco posizioni di diritto soggettivo, avendo in particolare la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione in servizio del ricorrente (sul punto, Cass. SS.UU., n. 27991/2013; Ad. Pl. Cons. St., n. 11 del 4 luglio 2011).

Ciò considerato, occorre rilevare alla luce di quanto riconosciuto con la recente sentenza del C.d.S. citata emessa in favore di altri soggetti nella medesima posizione giuridica dell'odierna istante, come, con riferimento a svariate posizioni soggettive (circa 1893 ricorrenti), con diverse ordinanze dello stesso Organo superiore di legittimità n. 3900/15 e n. 3901/15 del 27/31 agosto 2015 questi ultimi, trovandosi tutti nella medesima condizione giuridica dell'odierno istante questi ultimi abbiano visto ed ottenuto l'inserimento in quelle Graduatorie ad esaurimento, avendo l'Alto Consesso riconosciute fondate le loro pretese alla luce dell'illegittimità dei criteri posti alla base del D.M. colà impugnato, in quanto possessori di un titolo abilitante come riconosciuto dal precedente intervento del Consiglio di Stato il cui parere è stato formalizzato dal d.P.R. 25 marzo 2014.

Nel caso di specie, la ricorrente, a differenza dei colleghi che adivano l'Autorità amministrativa per invocare illegittimità del decreto sotto il profilo dei criteri di ammissione con la conseguente immissione nelle GAE ordinata dallo stesso Giudice amministrativo all'Autorità ministeriale, ha impugnato dinanzi a questo Giudice invocando l'applicazione dei medesimi principi della sentenza del Giudice amministrativo, il mancato inserimento nella GAE, con il conseguente annullamento mediante rettifica del provvedimento di silenzio rigetto dell'Ufficio provinciale scolastico di Latina, che manteneva un comportamento di mera inerzia a fronte della richiesta avanzata dalla odierna ricorrente.

Infatti, occorre ritenere la natura generale dell'atto amministrativo impugnato dinanzi al G.A., riguardante l'intera categoria dei soggetti possessori dei requisiti per l'inserimento nelle GAE. Le pronunce del C.d.S., su citate pur apparentemente riferite ai soli ricorrenti in quel giudizio, ha dichiarato infatti, l'annullamento del "decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento".

Tale principio ha valore assoluto e non può non incidere sulle identiche posizioni come quella dell'odierna ricorrente. Accertata la illegittimità del D.M. n. 235/2014, ne consegue l'annullamento del provvedimento di silenzio-rigetto e l'inserimento nella GAE della posizione del ricorrente.

Ad ulteriore supporto della fondatezza dell'odierno ricorso, occorre rilevare la circostanza secondo cui il mancato inserimento nella terza fascia della GAE sin dalla domanda, viene a determinare l'impossibilità per il ricorrente di essere assunto a tempo indeterminato, anche sulla base della legge n. 107 del 2015, recante la c.d. riforma della "Buona scuola".

Tali graduatorie, infatti, sono utilizzate per l'assunzione in ruolo. Infatti, tale diritto deve ritenersi riservato solo per quei docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente.

Solo questi ultimi, infatti, potranno, essere definitivamente assunti, con la conseguenza che l'esclusione dalla graduatoria, determinerà sia per l'anno 2015 che per i successivi anni (nei limiti stabiliti dalla legge) la possibilità di partecipare alle assunzioni.

Alla luce delle suindicate ragioni, il ricorso è fondato e deve essere accolto nella domanda principale.

Nondimeno le complesse ragioni della decisione nonché la natura interpretativa delle questioni sottese, inducono ad una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

Il Giudice del Lavoro, accoglie il ricorso proposto dalle ricorrenti [REDACTED] e [REDACTED] e, per l'effetto, previo annullamento del silenzio-rigetto dell'Ufficio scolastico provinciale di Latina circa l'immissione in graduatoria ad esaurimento della ricorrente e, per l'effetto, ne ordina la rettifica e il conseguente inserimento delle posizioni delle ricorrenti nella terza fascia delle Graduatorie ad esaurimento (GAE) dell'ambito territoriale della provincia di Latina, su posto comune della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

Compensa interamente le spese del presente giudizio cautelare.
Latina, 24/11/2015

Il Giudice del lavoro
Dr. Alessandro GATANI

IL CANCELLIERE B/3
Elena Candido

Depositato in Cancelleria
24 NOV. 2015
IL RESPONSABILE

IL CANCELLIERE B/3
Elena Candido